



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 5

del Consiglio comunale

OGGETTO: Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **venticinque** del mese di **maggio**, alle ore 18.00, nella sede comunale a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Brandstetter Maurizio - Consigliere Comunale
2. Broch Dolores - Consigliere Comunale
3. Broch Marino - Consigliere Comunale
4. Daldon Elio - Consigliere Comunale
5. Gadenz Luca - Sindaco
6. Guadagnini Elena - Consigliere Comunale
7. Marcon Sara - Consigliere Comunale
8. Masoch Mauro - Consigliere Comunale
9. Paganin Luca - Consigliere Comunale
10. Renon Sebastiano - Consigliere Comunale
11. Salvadori Gloria - Consigliere Comunale
12. Salvadori Martino - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Sperandio dott. Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gadenz Luca, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Broch Dolores** e **Brandstetter Maurizio**.

OGGETTO: Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

premessò che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. nonché nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla LP 18/2015;

premessò che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale;

rilevato che la popolazione residente del Comune di Mezzano ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5.000 abitanti;

considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dd. 29.07.2019 questo ente aveva esercitato il rinvio della contabilità economica in riferimento ai rendiconti 2019 e 2020, come consentito dal comma 2 dell'articolo 232 del D.lgs. 267/2000, prendendo atto che, nel rendiconto 2020, avrebbe allegato una situazione patrimoniale semplificata al 31/12 dell'anno di riferimento con le modalità stabilite da un decreto ministeriale;

visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 recita:

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.” ;

considerato quindi che le nuove disposizioni rendono facoltativa la contabilità economico – patrimoniale a regime, introducendo l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata;

considerato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 stabilisce che *“Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni*

del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.”

considerato pertanto che questo ente sulla base delle disposizioni contenute nella precedente formulazione del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, ha esercitato il rinvio della contabilità economico – patrimoniale per il 2019 e il 2020, prendendo atto di allegare una situazione patrimoniale semplificata a partire dal rendiconto 2020;

visto che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno di data 11 novembre 2019 sono state individuate le modalità semplificate con cui redigere una situazione patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

visto che, come precisato nel suddetto decreto ministeriale, i comuni a livello nazionale che esercitano la facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale allegano per la prima volta, al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale semplificata;

considerato che come previsto dall'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 i comuni trentini applicano il posticipo di un anno ai termini contenuti nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm;

ritenuto pertanto di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale a regime, allegando, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati approvati con decreto ministeriale 11 novembre 2019;

visto il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il decreto ministeriale 11 novembre 2019;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m.

visto il Regolamento di Contabilità;

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 187 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

visto lo Statuto Comunale;

con votazione che dà il seguente risultato: n. 11 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 voti contrari, espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale.
2. Di prendere atto che l'ente allegherà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019.

3. Di dichiarare il presente provvedimento eseguibile a pubblicazione avvenuta.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gadenz Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio dott. Lino

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Salvadori Martino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).